

Conto Formativo

# Linee guida Saldo risorse 2024 del 26/02/2026



## Sommario

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | Premessa .....   | 3  |
| 2.   | Risorse .....  | 3  |
| 3.   | Modalità di accesso alle risorse.....  | 3  |
| 3.1. | La partecipazione delle imprese “sottosoglia” ai piani in modalità Conto Formativo .....     | 4  |
| 3.2. | Imprese Soprasoglia .....  | 4  |
| 3.3. | Imprese CF bonus .....   | 5  |
| 3.4. | Imprese sottosoglia .....  | 5  |
| 4.   | Presentazione piani in forma aggregata.....  | 6  |
| 5.   | Piani formativi aziendali concordati a valere sul Conto Formativo Aziendale .....            | 7  |
| 6.   | Accordo sindacale per piani aziendali concordati .....                                       | 8  |
| 7.   | Tipologia di attività ammissibili per i piani presentati sul Conto Formativo Aziendale ..... | 9  |
| 8.   | Parametri di costo per i piani .....   | 11 |
| 9.   | Durata delle azioni per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale.....                    | 12 |
| 10.  | Presentatori e attuatori .....   | 12 |
| 11.  | Destinatari per i piani a valere sul Conto Formativo Aziendale .....                         | 13 |
| 12.  | Regime d’aiuti per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale.....                         | 14 |
| 13.  | Criteri per la presentazione .....   | 14 |
| 14.  | Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo .....                  | 14 |
| 15.  | Documentazione.....  | 16 |
| 16.  | Conformità dei piani a valere sul Conto Formativo Aziendale .....                            | 17 |
| 17.  | Procedure di ammissibilità per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale .....            | 17 |
| 18.  | Richiesta di anticipo del contributo.....  | 17 |
| 19.  | Obblighi del soggetto ammesso al contributo .....  | 18 |
| 20.  | Chiarimenti .....  | 18 |
| 21.  | Tutela dei dati personali .....  | 19 |

## 1. Premessa

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative e nelle realtà dell'economia sociale e civile – Foncoop, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL-CISL-UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, intende sostenere interventi di formazione continua, aziendali e pluriaziendali, concordati tra le imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, da finanziare attraverso le risorse messe a disposizione nei Conti Formativi individuali delle imprese aderenti al Fondo.

Il Conto Formativo consente una gestione flessibile e autonoma delle iniziative di formazione continua, favorendo la personalizzazione dei percorsi in base ai fabbisogni effettivi delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Gli interventi finanziati si pongono come obiettivo generale la crescita delle persone e delle organizzazioni attraverso percorsi di apprendimento permanente, upskilling, reskilling e aggiornamento professionale, riferiti a temi e ambiti di competenza autonomamente individuati dalle imprese in accordo con le rappresentanze dei lavoratori.

Con la Programmazione annuale il Fondo individua ambiti di intervento prioritari e indirizzi strategici per lo sviluppo delle competenze, in coerenza con le principali tendenze evolutive dei sistemi economici, produttivi e organizzativi. Tali indicazioni rappresentano un riferimento utile anche per le imprese che operano in Conto Formativo, favorendo la progettazione di interventi in linea con i cambiamenti in atto e con quelli prevedibili, a sostegno della competitività aziendale e della crescita personale delle lavoratrici e dei lavoratori.

## 2. Risorse

Il presente documento indica le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul contributo ex lege 845/78 e s.m.i. pari allo 0,30% calcolato sulle retribuzioni soggette a contribuzione previdenziale. In particolare, tra quelle riconducibili alle singole imprese secondo quanto comunicato dall'Inps, sono riconosciute in Conto Formativo le risorse versate fino al 31 dicembre 2024.

## 3. Modalità di accesso alle risorse

La presente modalità di finanziamento si basa sul saldo del Conto Formativo della singola impresa, come definito e disciplinato dal *Regolamento per la gestione del Conto Formativo*, disponibile sul sito [www.foncoop.coop](http://www.foncoop.coop) nella sezione "Conto Formativo".

Possono accedere alle risorse le imprese aderenti a Foncoop al momento della presentazione del piano formativo, per le quali risultino versamenti relativi all'anno di competenza 2024, e che si impegnino a mantenere l'adesione per l'intera durata di realizzazione e rendicontazione del piano.

Le imprese non più aderenti possono rinnovare l'adesione entro il 26 febbraio 2027 al fine di utilizzare le risorse disponibili. L'adesione si intende perfezionata a seguito della verifica da parte dell'INPS.

Per la presentazione di un piano formativo l'impresa deve essere registrata al Sistema Informativo del Fondo (GIFCOOP) e aver sottoscritto il Regolamento che disciplina le modalità di registrazione, disponibile sul sito istituzionale.

La disponibilità delle risorse (saldo del Conto Formativo) è consultabile nell'area riservata del Sistema Informativo GIFCOOP, sezione "Conto Formativo", e può essere utilizzata fino a concorrenza dell'importo disponibile, secondo le procedure di seguito specificate.

Tutte le imprese, ad esclusione delle sole neo-aderenti, che risultino beneficiarie di un contributo a valere su un Avviso del Fondo di Rotazione, perdono tre annualità – presenti o future – di Risorse per Piani Formativi Aziendali (RPA) a valere sul Conto Formativo.

Tutte le imprese, ad esclusione delle sole neo-aderenti, che risultino beneficiarie di un contributo a valere su un Avviso del Fondo di Rotazione, non accedono per tre annualità – presenti o future – alle Risorse per Piani Formativi Aziendali (RPA) a valere sul Conto Formativo, al fine di favorire un'equa distribuzione delle risorse tra le imprese aderenti<sup>1</sup>.

Le imprese che operano in Conto Formativo sono così classificate:

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Soprasoglia</b> | imprese che hanno una disponibilità annua pari o superiore a € 5.000   |
| <b>CF bonus</b>    | imprese che per l'anno 2024 non hanno risorse disponibili, ma dispongono ancora di un saldo positivo dagli anni precedenti                           |
| <b>Sottosoglia</b> | imprese che hanno una disponibilità inferiore a € 5.000 per l'anno 2024, ma che scelgono di operare sul canale Conto Formativo entro l'8 maggio 2026 |

### 3.1. Imprese soprasoglia

Le imprese che nell'anno 2024 hanno maturato una **disponibilità superiore a € 5.000,00** possono sommare al saldo un primo anticipo pari al 90% del maturando relativo alle RPA 2025, calcolato sul versato 2024, e un ulteriore anticipo pari al 90% del maturando relativo alle RPA 2026, calcolato sull'anticipo 2025.

La possibilità di utilizzare tali anticipi può essere verificata nella piattaforma GIFCOOP, accedendo all'area riservata nella sezione "Conto Formativo".

Si ricorda che, come previsto dal *Regolamento per la gestione delle risorse in Conto Formativo*, qualora vengano impegnate, in sede di presentazione del piano, le risorse relative agli anticipi delle annualità 2025 e 2026, la rendicontazione potrà avvenire solo dopo l'effettivo incasso di tali risorse da parte del Fondo<sup>2</sup>.

Le imprese provenienti da altri Fondi possono utilizzare le risorse derivanti dalla portabilità, una volta rese disponibili, e richiedere un anticipo sulla stima dei versamenti futuri, verificati su dati INPS.

Le imprese neo-aderenti<sup>3</sup> con una RPA superiore a € 5.000,00 accedono direttamente al Conto Formativo nella modalità "neo-aderenti soprasoglia".

<sup>1</sup> **CFR. art. 4.1 Regolamento per la Gestione del Conto Formativo** Tutte le imprese "neo-aderenti", anche con risorse in "portabilità", che partecipano ad un Avviso Fondo di Rotazione nei primi 12 mesi di adesione al Fondo ed ottengono un contributo non perdono le risorse (RPA) per gli anni successivi. L'impresa, anche nel caso in cui non abbia risorse residue sul Conto Formativo in quanto utilizzate o sottratte a seguito dell'approvazione di uno o più piani a valere su un precedente Avviso del Fondo di Rotazione, che risulti beneficiaria di piani approvati a valere sul Fondo di Rotazione di un certo anno, perde le RPA future di tre (3) anni di versamento."

<sup>2</sup> In questo caso per il piano in fase di esame di conformità sarà attivata dal Fondo la funzionalità "In osservazione" finché le relative risorse non saranno state effettivamente incassate.

<sup>3</sup> Il requisito di "neo-aderente" permane per i primi 12 mesi di iscrizione al Fondo.

### 3.2. Imprese CF bonus

Le imprese che per l'anno 2024 hanno maturato una **disponibilità inferiore a € 5.000,00, ma dispongono di un saldo positivo relativo ad annualità precedenti**, possono presentare piani formativi utilizzando l'intero importo disponibile. Affinché siano riconosciute le risorse relative all'annualità 2024, i piani devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro il 26 febbraio 2027.

In caso di fabbisogni eccedenti le risorse disponibili, le imprese in modalità CF bonus possono inoltre avvalersi dell'anticipo delle risorse relative all'annualità successive al 2024, nei limiti delle somme già acquisite dal Fondo. Le risorse anticipabili, se non utilizzate, resteranno a disposizione dell'impresa per i successivi anni di competenza.

### 3.3. Imprese sottosoglia

Le imprese che nell'anno 2024 hanno maturato una **disponibilità in Conto Formativo inferiore a € 5.000,00** e non dispongono di risorse residue riferibili alle precedenti annualità possono presentare un piano formativo previa scelta del canale di finanziamento entro il termine stabilito.

In caso di fabbisogni eccedenti le risorse disponibili, le imprese sottosoglia possono inoltre avvalersi dell'anticipo delle risorse relative all'annualità successive al 2024, nei limiti delle somme già acquisite dal Fondo. Le risorse anticipabili, se non utilizzate, resteranno a disposizione dell'impresa per i successivi anni di competenza, laddove opti nuovamente per il canale Conto Formativo.

I piani formativi devono essere presentati entro e non oltre il 26 febbraio 2027. Oltre tale termine, i piani saranno considerati inammissibili e le eventuali disponibilità residue sul Conto Formativo e riconducibili all'annualità 2024 saranno trasferite al Fondo di Rotazione.

### 3.4. La scelta del canale di finanziamento

Le imprese con una disponibilità annua inferiore a € 5.000 (cosiddette “sottosoglia”) hanno facoltà di optare per uno dei due canali di finanziamento: Conto Formativo o Fondo di Rotazione (Avvisi competitivi) entro il termine annualmente stabilito.

Per la presente annualità, il termine per dichiarare la propria preferenza è fissato per l’**8 maggio 2026**<sup>4</sup>. La scelta si intende **implicitamente e automaticamente confermata** per le imprese sottosoglia che hanno già optato per il Conto Formativo negli anni precedenti.

L’impresa esprime la propria opzione attraverso il sistema GIFCOOP, nell’area dedicata presente nella sezione anagrafica. È consentito all’impresa di modificare la propria scelta. La variazione produce effetti sulle risorse disponibili a partire dall’annualità successiva.

In assenza di scelta entro il termine previsto, le risorse riconducibili alla specifica impresa vengono assegnate automaticamente al canale del Fondo di Rotazione.

Solo le imprese aderenti che abbiano scelto il Conto Formativo possono presentare piani formativi su questo canale di finanziamento.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del Fondo e al Manuale inserimento per la scelta del canale di finanziamento

## 4. Presentazione piani in forma aggregata

Le imprese in Conto Formativo possono presentare piani in forma aggregata secondo quanto indicato nel capitolo “Presentatori e attuatori”.

Le imprese partecipanti devono essere inserite nel Sistema GIFCOOP tramite la funzione “Gestione Gruppi”, creando il relativo “Gruppo” (ad es. Consorzio, ATI/ATS, ecc.). Tali aggregazioni hanno carattere temporaneo e sono finalizzate esclusivamente alla presentazione del piano formativo.

Nel piano pluriaziendale, il contributo richiesto da ciascuna impresa beneficiaria è calcolato dal sistema in base al numero di partecipanti alle attività formative, ai *voucher* per i corsi a mercato e ai corsi del Catalogo Foncoop richiesti. L’importo non può superare le risorse disponibili per la singola impresa.

### Conto Formativo di Gruppo – Impresa Unica

Nel caso di Conto Formativo di Gruppo “Impresa Unica”, le risorse delle imprese appartenenti al gruppo sono aggregate stabilmente.

La presentazione del piano è possibile solo dopo:

- la trasmissione al Fondo della documentazione attestante i requisiti previsti dal Regolamento per la gestione del Conto Formativo;
- la verifica da parte di Foncoop;

---

<sup>4</sup> Lo stato della “scelta” dell’impresa è verificabile accedendo alla piattaforma Gifcoop nella sezione Gestione Anagrafica; per ogni specifica informazione si rimanda al Manuale di inserimento per la scelta del canale di finanziamento.

- l'attivazione del Conto Formativo di Gruppo e la sua creazione in piattaforma da parte del Fondo.

Dopo l'attivazione formale, i piani possono essere presentati esclusivamente dalla *Capogruppo*, secondo quanto previsto dalla manualistica GIFCOOP. **La Capogruppo deve sempre essere il soggetto proponente, anche se risulta beneficiaria del piano.**

La Capogruppo potrà verificare il saldo del *CF Impresa Unica* accedendo nell'area "*Saldo Conto Formativo*" disponibile all'interno del sistema GIFCOOP.

Per le regole di costituzione del *Conto Formativo di Gruppo Impresa Unica* si rimanda al Regolamento per la Gestione delle risorse in Conto Formativo e alla modulistica presente sul sito del Fondo nella sezione Conto Formativo.

Per le imprese che rientrano nella definizione di "Impresa Unica"<sup>5</sup> ai sensi della normativa sugli aiuti *de minimis* (Regolamento UE n. 1407/2013, come aggiornato dal Regolamento n. 2831/2023), non si applica il vincolo del contributo per singola impresa.

## 5. Piani formativi aziendali concordati a valere sul Conto Formativo Aziendale

Per **piano formativo aziendale concordato** si intende un programma di azioni formative e delle relative attività propedeutiche (es. rilevazione dei fabbisogni, bilancio di competenze, ...) e successive (es. valutazione ex post, attestazione e certificazione delle competenze acquisite, disseminazione dei risultati, ...), definito attraverso **un accordo sottoscritto tra il legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato) e la RSU/RSA o le Organizzazioni sindacali dei lavoratori costituenti il Fondo.**

I piani formativi **aziendali** concordati possono riguardare:

- singole imprese aderenti a Foncoop;
- imprese rientranti in un'Impresa Unica.

I piani formativi **pluriaziendali** concordati possono coinvolgere:

- più imprese aderenti;
- consorzi, gruppi di imprese o ATI/ATS, anche costituiti formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo.

Le imprese che presentano un piano in forma aggregata possono richiedere un contributo fino alla concorrenza della disponibilità complessiva derivante dalla somma delle RPA delle singole imprese.

Nei piani pluriaziendali, le risorse del Conto Formativo di ciascuna impresa concorrono al finanziamento del piano in proporzione alle ore di frequenza dei propri dipendenti. Tale criterio non si applica alle imprese rientranti nella definizione di "Impresa Unica".

---

<sup>5</sup> Per Impresa Unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: "a) una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) una impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) una impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello Statuto di quest'ultima; d) una impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

## 6. Accordo sindacale per piani aziendali concordati

Il piano formativo aziendale concordato deve risultare da un accordo sottoscritto secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa per la condivisione dei piani formativi del 27 luglio 2023, disponibile sul sito del Fondo.

Per i **piani pluri aziendali presentati da “CF Impresa Unica”**, l'accordo può essere sottoscritto dalla sola Capogruppo, purché contenga l'elenco di tutte le imprese beneficiarie.

Per l'utilizzo delle risorse relative all'annualità 2024, la data ultima per l'invio delle PEC di condivisione del piano è il **10 febbraio 2027**. Il termine è essenziale: oltre tale data non sarà possibile attivare la procedura di silenzio-assenso e, di conseguenza, presentare e validare il piano.

Le attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale in tema di formazione obbligatoria e/o per l'apprendistato saranno considerate ammissibili solo se esplicitamente indicate nel testo dell'accordo di condivisione.

Un eventuale piano formativo annuale già condiviso con le organizzazioni sindacali può essere utilizzato ai fini della condivisione, purché conforme al Protocollo del 27 luglio 2023 e inserito nel formulario online.

L'accordo sindacale deve essere caricato **esclusivamente** nel formulario online, nella sezione dedicata (Accordo di Condivisione), entro il termine di validazione del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale.

Il mancato rispetto anche di una sola delle previsioni del presente paragrafo comporta l'inammissibilità del piano.

Per la condivisione dell'accordo si rimanda a quanto indicato nel **Protocollo**, disponibile sul sito nella pagina relativa alle presenti Linee Guida. Si specifica che, nel caso di piani di imprese prive di RSU/RSA devono essere utilizzati esclusivamente i **format di sintesi del piano e di verbale** messi a disposizione e che l'unica modalità operativa di comunicazione è l'invio delle **PEC**. I materiali e gli indirizzi dei destinatari delle PEC sono disponibili sul sito<sup>6</sup>. Si specifica inoltre che il silenzio/assenso si intende acquisito dopo i **5 gg lavorativi**. Trascorso tale termine sarà possibile validare il piano. I 15 giorni riguardano la conclusione di tutto il processo, con eventuali dissensi o richieste di approfondimento. Chi presenta un piano deve mettere in conto fino a 15 gg per ottenere il consenso. Si ribadisce che il consenso non può essere più utilmente richiesto laddove manchino meno di **15 gg lavorativi** dalla **chiusura delle Linee Guida (termine ultimo per invio Pec 10/02/2027)**. Tale termine è da intendersi come imprescindibile.

### Piani composti esclusivamente da voucher a catalogo

Per i piani che prevedono esclusivamente voucher del Catalogo, si applica l'Accordo Nazionale per la condivisione dei piani formativi per l'offerta a catalogo del Fondo Foncoop del 12 novembre 2024.

In particolare:

---

<sup>6</sup> Nella sezione Offerta Formativa-Conto Formativo-CF 2024-Protocollo per la condivisione dei piani formativi.

- la comunicazione di richiesta voucher a catalogo deve essere redatta sul format previsto, firmata dal legale rappresentante e inviata via PEC ai destinatari indicati;
- se entro 7 giorni di calendario non vengono rilevate difformità, è possibile procedere alla validazione del piano;
- in caso di richieste di adeguamento, l'impresa deve fornire riscontro;

eventuali modifiche comportano l'invio di una nuova comunicazione e il riavvio dei termini.

L'accordo di condivisione dovrà essere inserito esclusivamente nel formulario *on line* attraverso la funzione di *upload* nella sezione specifica (Accordo di Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale.

Dovrà essere allegato nel formulario, anche in unico file, la comunicazione per la condivisione sottoscritta, l'eventuale delega alla sottoscrizione, le ricevute PEC di invio e di consegna a tutti i destinatari.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle previsioni di cui al presente paragrafo il piano non sarà considerato ammissibile.

## 7. Attività ammissibili per i piani presentati sul Conto Formativo

Sono ammissibili tutte le attività ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi didattici e di apprendimento del piano, tra cui:

### Attività propedeutiche

- analisi dei fabbisogni;
- orientamento e selezione;
- bilanci di competenze;
- formazione formatori.

### Attività formative

- corsi in presenza o in videoconferenza;
- e-learning e formazione a distanza;
- formazione individuale (voucher);
- action learning, stage, project work;
- coaching, mentoring, affiancamento, training on the job;
- formazione esperienziale e simulazioni.

**Non sono previsti limiti minimi di partecipanti o di ore per attività formative.**

La formazione a distanza deve rispettare le indicazioni della Linee guida fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 gennaio 2026.

In relazione al rilascio di **attestazione trasparente delle competenze acquisite**, da ottemperare in esito ai percorsi formativi erogati si specifica che nell'ambito del processo di implementazione attuativa di quanto disposto dal Decreto 9 luglio 2024 *"Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, **le attività formative – anche non concluse – devono prevedere il rilascio di attestazione trasparente indicante gli elementi informativi minimi come previsto nel format "attestazione trasparente degli apprendimenti"** (format pubblicato sul sito nella documentazione dell'avviso).

Sono escluse da tale adempimento le attività formative per le quali sono disposti da norma pubblica specifici format attestatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, formazione obbligatoria, qualifiche professionali rilasciate da Regioni e Province autonome, attestazioni ECM, diplomi di master universitario).

I piani debbono prevedere uno sviluppo organico di azioni ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento ivi descritti.

### **Voucher formativi**

Sono ammissibili voucher individuali per la partecipazione a percorsi formativi presenti nel Catalogo del Fondo o individuati sul mercato.

Nel secondo caso, il voucher è ammissibile purché il corso sia erogato da:

- Università pubblica o privata riconosciuta dall'ordinamento nazionale o Centro di Ricerca direttamente collegato;
- ente accreditato presso Foncoop;
- ente accreditato presso la Regione di competenza;
- ente accreditato/istituito/riconosciuto/autorizzato da un organismo pubblico (Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR, altro) secondo la normativa nazionale o internazionale;
- ente di certificazione UNI EN ISO;
- ordine/collegio professionale;
- ITS che rilascia titoli di istruzione secondaria;
- ente erogatore di percorsi certificati e riconosciuti;
- ente concessionario "esclusivo" (ed autorizzato alla formazione) di software, programma, contenuto specialistico, piattaforma digitale e/o titolare di brevetto;

- società altamente referenziata nell'ambito della formazione che si intende svolgere (referenziazione da comprovare caricando appositi documenti – es. brochure - nella sezione Allegati del formulario on line).

Per i percorsi formativi in modalità voucher non è previsto un limite massimo o minimo di ore.

**Il soggetto erogatore del voucher non può essere il soggetto proponente del piano.**

**È possibile presentare piani che prevedano solo voucher formativi** sia relativi a corsi pubblicati nel Catalogo dell'offerta formativa del Fondo o individuati in autonomia dall'impresa beneficiaria.

### **Altre attività non formative**

Sono inoltre ammissibili attività in itinere e finali, quali:

- monitoraggio e valutazione;
- certificazione delle competenze;
- comunicazione e diffusione dei risultati.

I piani devono rispettare il principio delle pari opportunità, compatibilmente con l'organico delle imprese beneficiarie.

Le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono ammissibili solo se esplicitamente previste nell'accordo sindacale e nel rispetto della normativa vigente. L'approvazione del piano da parte di Foncoop non costituisce certificazione di conformità alle norme in materia di sicurezza.

## **8. Parametri di costo per i piani**

Il preventivo generale di un piano a valere sul Conto Formativo deve rispettare il parametro massimo di costo pari a **€ 250,00 per ora di formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione, comprensivo di tutti i costi delle attività non formative, sono esclusi il costo dei lavoratori in formazione e il costo dei voucher.

Nel caso di superamento del parametro è possibile chiedere una deroga al Fondo attraverso una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da allegare obbligatoriamente al formulario on line, che ne dettagli le motivazioni. Il Fondo si riserva la facoltà di autorizzare la deroga solo in presenza di adeguata e giustificata motivazione<sup>7</sup>.

Il preventivo deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- i costi diretti e indiretti del piano (Area A) devono essere almeno l'80% del costo totale del piano (Area A + Area B);

---

<sup>7</sup> La richiesta di deroga al superamento del costo ora formazione deve essere allegata nel formulario nell'apposita sezione allegati.

- la voce A2 “Realizzazione delle attività formative” deve essere almeno il 60% del costo totale (Area A + Area B), escludendo dal calcolo la voce A2.10 “Residenzialità e trasporti”.

Le percentuali sono calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G), escludendo il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1) costituisce esclusivamente **cofinanziamento privato** a carico dell’impresa beneficiaria ed è pertanto escluso dal contributo del Fondo. In base a quanto previsto nel capitolo “Regime d’aiuti a valere sul Conto Formativo Aziendale”, nel preventivo generale non è necessario indicare tale costo.

### **Altre attività**

Per le figure impegnate nelle attività di coordinamento, amministrazione, monitoraggio e simili, il corrispettivo deve essere coerente con un profilo professionale adeguato alle mansioni svolte.

I rimborsi per viaggi, vitto e alloggio, direttamente connessi alle attività del piano, devono essere dettagliati e non superiori a quanto previsto dal contratto di lavoro applicato dal soggetto beneficiario e/o attuatore.

Per i rimborsi relativi a trasferte all’estero si rimanda a quanto previsto dal *Manuale di gestione*.

## **9. Durata delle azioni dei piani**

Le azioni previste dal piano formativo devono concludersi entro il termine essenziale e perentorio di **12 mesi** dalla data di avvio delle attività.

Foncoop si riserva la facoltà di concedere proroghe, fino a un massimo di **6 mesi**, in presenza di richieste motivate e documentate<sup>8</sup>.

Le attività devono iniziare entro **30 giorni** dalla comunicazione di approvazione del contributo e previa sottoscrizione della Convenzione da parte del soggetto presentatore.

## **10. Presentatori e attuatori**

Sono soggetti presentatori e attuatori dei piani concordati:

- imprese aderenti a Foncoop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- società capogruppo di “*Impresa Unica*” per i propri lavoratori/lavoratrici e per i lavoratori/lavoratrici delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- consorzi d’imprese aderenti a Foncoop per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici delle imprese associate aderenti a Foncoop;
- società capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici e per i lavoratori/lavoratrici delle società controllate e/o partecipate aderenti;

---

<sup>8</sup> Si precisa che nel caso di concessione di proroga massima di 6 mesi (180 giorni) la piattaforma Gifcoop non consentirà di richiedere ulteriori proroghe.

- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici delle imprese associate aderenti a Foncoop;
- ATI o ATS di più imprese aderenti a Foncoop anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Foncoop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;

Enti o società di formazione, anche in Ati o Ats fra di loro, incaricati dalle imprese aderenti a Foncoop. Gli Enti o società di formazione attuatori debbono essere accreditati presso la Regione territorialmente competente per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Foncoop disponibile sul sito del Fondo.

I soggetti presentatori devono inoltre:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- essere in regola con il DURC;
- non avere, a carico del legale rappresentante, condanne definitive per reati gravi contro lo Stato o la Comunità, o per reati di criminalità organizzata, corruzione, frode o riciclaggio.

## 11. Destinatari per i piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Sono destinatari dei piani:

- soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (anche non da lavoro dipendente);
- dipendenti inclusi apprendisti, assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato: si precisa in riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), che l'attività formativa dovrà essere svolta interamente nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro;
- lavoratori in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà);
- lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;
- i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio;
- soggetti disoccupati o inoccupati che l'impresa beneficiaria intende assumere.

Si precisa che i destinatari della formazione disoccupati o inoccupati di cui al precedente punto dovranno essere assunti con contratto di lavoro dipendente dall'impresa beneficiaria del piano entro il termine di chiusura della gestione del piano.

Si ricorda che è onere delle imprese beneficiarie predisporre per i destinatari della formazione, in particolare per quelli in corso di assunzione, le opportune coperture assicurative sugli infortuni.

## 12. Regime d'aiuti

La concessione di contributi a valere sul Conto Formativo non è oggetto di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato alla formazione ai sensi della circolare dell'8/06/2009 prot. 17/VI/0009724 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali trasmessa al Fondo con lettera circolare n. 0010235 del 12/06/2009. Pertanto, non è richiesta alcuna documentazione in merito ai soggetti beneficiari.

## 13. Criteri per la presentazione

Per la presentazione dei piani formativi sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere preventivamente registrati al sistema informativo GIFCOOP secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione al sistema informativo di Foncoop* presente sul sito nella sezione dedicata.

Il piano formativo aziendale concordato deve essere predisposto, a pena di inammissibilità, secondo il formulario reso disponibile in forma interattiva *on line* sulla piattaforma GIFCOOP.

Il *Manuale di gestione delle attività finanziate*, disponibile sul sito del Fondo, esplica i criteri con i quali presentare il piano, formulare il preventivo, il regime dei costi ammissibili e le regole di gestione delle attività. I soggetti richiedenti sono tenuti ad attenersi a quanto previsto nel Manuale di gestione.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente deve procedere con la **validazione del piano** cliccando sull'apposito tasto. Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Si chiarisce che dopo la "validazione" il piano inserito non potrà più essere modificato.

Dopo la compilazione e la validazione del formulario on line, le dichiarazioni predisposte dal sistema dovranno essere **esclusivamente** firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato e caricate nella piattaforma. Qualsiasi documento che dovesse pervenire in formato cartaceo o per mail non verrà preso in considerazione da Foncoop.

## 14. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo

Le presenti **Linee Guida Conto Formativo – saldo risorse 2024** sono valide per la presentazione dei piani formativi fino alle **ore 15:00 del 26 febbraio 2027**.

Le risorse non impegnate entro tale termine saranno trasferite al Fondo di Rotazione<sup>9</sup>.

Le imprese “*sottosoglia*”, “*Cf bonus*” che desiderano utilizzare le proprie disponibilità aziendali sono tenute a validare, a pena d’inammissibilità, i piani formativi concordati entro le ore 15:00 del 26 febbraio 2027.

Le imprese “*soprasoglia*” che hanno risorse in scadenza al 26 febbraio 2027, relative all’annualità 2023, dovranno validare il piano entro e non oltre quella data.

Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull’utilizzo dello stesso sono riportate nei seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l’utente ha il dovere di consultare:

- Manuale utente di registrazione;
- Manuale utente anagrafica;
- Manuale utente di gestione dei gruppi;
- Manuale utente per la scelta del canale di finanziamento;
- Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Conto Formativo;
- Manuale utente di gestione utenti.

**Il caricamento dei formulari *on line* a valere sulle presenti Linee guida sarà attivo dalle ore 10:00 del 19/03/2026.**

**Il termine ultimo per la validazione di un piano è fissato alle ore 15:00 del giorno 26/02/2027. Conseguentemente, la procedura di presentazione dovrà essere completata con il caricamento dei documenti e delle dichiarazioni richiesti entro il 05/03/2027.**

All’atto della presentazione di un piano, dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario, il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “Validazione Piano”. La piattaforma GIFCOOP, a seguito dell’esito positivo della validazione, procederà con l’assegnazione del numero di protocollo che attesterà l’avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema e il piano passerà allo stato “Validato”.

**NB. Dopo la validazione non sarà possibile apportare nessuna modifica o integrazione; pertanto, prima di validare, controllare che i dati inseriti siano corretti.**

Successivamente alla validazione l’utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro 7 giorni dal termine ultimo per la validazione (26 febbraio 2027) e pertanto i piani formativi devono risultare presentati entro e non oltre il 05/03/2027**. I piani si intendono presentati nel sistema on line quando lo stato del piano risulta essere “Presentato” ovvero solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato ed aver cliccato sul tasto “Valida e invia allegati”.

---

<sup>9</sup> Si riferisce solo alle risorse in scadenza per le imprese soprasoglia, sottosoglia o sottosoglia bonus come da Regolamento per la gestione delle risorse in conto formativo.

## 15. Documentazione

La documentazione da produrre è la seguente:

1. **Domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o sottoscritta con firma digitale da soggetto legittimato a impegnare la volontà del proponente correttamente registrato in piattaforma;
2. **Dichiarazione dell'impresa beneficiaria** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o sottoscritta con firma digitale da soggetto legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario correttamente registrato in piattaforma;
3. **Accordo di concertazione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità previste dal Protocollo di intesa del 27 luglio 2023 che dovrà essere caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*. In caso l'accordo sia sottoscritto da un delegato nominato dalle imprese beneficiarie allegare in piattaforma anche la copia della delega redatta come da *fac simile*; nel caso di procedura di silenzio-assenso, il soggetto proponente dovrà allegare al testo dell'accordo copia della documentazione attestante la spedizione tramite Pec e allegare relative mail di Accettazione e Consegna;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. non ancora costituita **Dichiarazione costituenda ATI/ATS** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S. o da soggetto legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S. correttamente registrato in piattaforma.
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. costituita **Atto di costituzione a norma di legge;**
6. limitatamente ai piani presentati da Contratti di rete **Atto di costituzione a norma di legge;**
7. limitatamente ai piani presentati da Consorzi **Atto di costituzione a norma di legge;**
8. limitatamente ai piani presentati da Capogruppo di Gruppo Cooperativo Paritetico **Atto di costituzione a norma di legge;**
9. limitatamente ai piani presentati da Società capogruppo **dichiarazione del Legale Rappresentante della capogruppo che attesti la struttura del gruppo societario;**
10. limitatamente ai piani presentati da Impresa Unica **dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti la struttura dell'impresa.**

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

La validità e correttezza degli atti sopra richiamati concorrono a integrare le cause di inammissibilità così come disciplinate dalla presente procedura.

## **16. Conformità dei piani**

I piani ammissibili sono sottoposti a verifica di conformità rispetto alle presenti Linee guida e dagli altri materiali da esse richiamati.

Il Fondo può ridurre il contributo richiesto sulla base della valutazione tecnica. Qualora il Fondo dovesse operare una decurtazione del contributo richiesto, la differenza resta disponibile sul Conto Formativo dell'impresa.

L'esito dell'istruttoria viene comunicato entro **15 giorni lavorativi** dalla presentazione della domanda tramite e-mail inviata in automatico dal sistema informativo all'indirizzo mail del Legale Rappresentante inserito in fase di registrazione.

## **17. Procedure di ammissibilità per i piani**

Non sono considerate ammissibili, e quindi saranno escluse, le domande di contributo nei seguenti casi:

1. che non siano stati validati dal sistema *on line*;
2. che non rispettino i tempi stabiliti per la validazione;
3. che non rispettino i termini per la produzione della documentazione firmata digitalmente richiesta ai sensi del capitolo "Documentazione";
4. in caso di assenza e/o errata compilazione di tutti i documenti di cui al capitolo "Documentazione";
5. in caso di sottoscrizione di documentazione non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, sub punti 1, 2, 4 del Capitolo "Documentazione";
6. in caso di mancata o erronea sottoscrizione dell'accordo di concertazione sindacale da parte di tutti i soggetti come indicato nel Capitolo "Accordo sindacale per piani aziendali concordati".
7. in caso di mancata corrispondenza fra il legale rappresentante, o persona delegata alla rappresentanza, indicato nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, e il nominativo presente nel certificato di firma digitale utilizzata per la sottoscrizione.

Restano ferme, altresì, le ipotesi di inammissibilità richiamate nel testo delle presenti "Linee guida".

È facoltà del Fondo richiedere ai proponenti integrazioni, specifiche e/o correzioni di errori materiali riguardo la documentazione inviata.

## **18. Richiesta di anticipo del contributo**

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Foncoop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

Qualora durante lo svolgimento delle attività dovessero venire meno i requisiti e/o le condizioni che hanno determinato la concessione degli acconti e delle anticipazioni, questi dovranno essere restituiti entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione da parte di Foncoop; in caso contrario, si procederà all'escussione della cauzione prestata.

## 19. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

È fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione dal **“Manuale di Gestione”**;
- in caso di avvio delle attività prima dell'approvazione del contributo di rispettare le specifiche procedure previste dal Manuale di Gestione per l'avvio sotto responsabilità;
- allegare al sistema GIFCOOP la Convenzione sottoscritta con firma digitale entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano formativo;
- iniziare le attività previste dal piano, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa trasmissione della Convenzione;
- di realizzare il piano formativo nei tempi previsti dal capitolo “Durata delle azioni per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale”;
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel Manuale di gestione dei piani;
- di inviare il rendiconto finale dei piani certificato dal Revisore entro e non oltre 45 giorni dalla fine delle attività.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo; inoltre, si impegna a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo e/o dagli organi di controllo e vigilanza.

**È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al Fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.**

Il soggetto attuatore preso atto del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Fondo si impegna nella realizzazione del piano a rispettarne i principi.

## 20. Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e informazioni relativi alle presenti Linee guida possono essere richiesti tramite il servizio di assistenza del Fondo, a cui si accede dalla apposita sezione del sito istituzionale (<https://www.foncoop.coop/assistenza/>) oppure visitando la sezione “Conto Formativo” del sito [www.foncoop.coop](http://www.foncoop.coop).

## **21. Tutela dei dati personali**

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara o potranno essere utilizzati dal dall'area studi del Fondo per eventuali iniziative di ricerca (la valutazione di impatto). A tal fine Foncoop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Foncoop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Foncoop.

Roma, 26 Febbraio 2026

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FONCOOP